Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza n. 1229/2015 pubbl. il 20/03/2015
RG n. [redacted]/2011
Repert. n. [redacted]/2015 del 20/03/2015

N. [redacted]/2011 R.G.

N. 1229/2015 pubbl.
N. [redacted]/2015 Rep.
M. [redacted] EN.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**SEZIONE IV CIVILE**

composta dai magistrati

Dott. Paolo Fabrizi — Presidente

Dott. Marisa Nardo — Consigliere rel.

Dott. Assunta Montoro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

**DA**

[redacted] (C.F. [redacted]) rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Milano, [redacted]

**appellante**

**CONTRO**

[redacted] (C.F. [redacted]) - [redacted] (C.F. [redacted]) - [redacted] A (C.F. [redacted]) - [redacted] (C.F. [redacted]) in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* - tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted]) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Milano, Vi[redacted]

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



**- Appellati ed appellanti incidentali -**

[redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentato e difeso dagli Avvocati [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [redacted] in Milano, Via [redacted]

**- Appellata ed appellante incidentale -**

[redacted] (C.F. [redacted]) ([redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], presso il cui studio in Milano, Via [redacted] è elettivamente domiciliata;

**- Appellata ed appellante incidentale -**

[redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Viale [redacted]

**- Appellata -**

[redacted] (C.F. [redacted]), anche quale incorporante [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]) presso il cui studio in Milano, Via [redacted] è elettivamente domiciliata;

**- Appellata -**

[redacted] (C.F. [redacted]) anche quale incorporante [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]) - in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), presso il cui studio in Milano, Via [redacted], è

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



elettivamente domiciliata;

- **Appellata** -

[redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via [redacted];

- **Appellata ed appellante incidentale** -

[redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] (C.F. [redacted]), presso il cui studio in Milano, [redacted] elettivamente domiciliata;

- **Appellata** -

[redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Viale [redacted]

- **Appellata** -

[redacted] (C.F. [redacted]) - in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliatA presso lo studio Di quest'ultimo in Milano, Piazza [redacted]

- **Appellata ed appellante incidentale** -

[redacted] (C.F. [redacted]) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] presso il cui studio in Milano, [redacted] elettivamente domiciliata;

Ex Parte Creditoris

Sentenza n. 1229/2015 pubbl. il 20/03/2015
RG n. [redacted]2011
Repert. n. [redacted]2015 del 20/03/2015

- **Appellata ed appellante incidentale** -

[redacted] (C.F. [redacted]), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] C.F. [redacted] presso il suo studio in Milano, [redacted] elettivamente domiciliata;

- **Appellata ed appellante incidentale** -

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Le parti all'udienza del 02/10/2014 precisavano le seguenti conclusioni:

**Per [redacted] in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria:**

"In riforma della sentenza n. 317/2011, depositata il giorno 8 febbraio 2011, del Tribunale di Monza, G.U. Fulvio De Luca:

I) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle banche convenute per i fatti e le operazioni indicati nell' atto di citazione in Appello ed in particolare per aver abusivamente concesso credito alla società [redacted] come dettagliatamente descritto nell' atto di citazione in Appello;

II) accertare e dichiarare in Euro **45.608.320,00** (quarantacinquemilioniseicentoottomilatrecentoventi/00), o nella diversa misura che la Corte di Appello ritenga di giustizia, se del caso anche previa consulenza tecnica di ufficio, tutti i danni subiti dalla società [redacted] in liquidazione in Amministrazione straordinaria ex D.lgs. 270/1999 in seguito a quanto esposto nell' atto di citazione in Appello per l'abusiva condotta dei convenuti e in particolare per l'abusiva concessione del credito da parte delle banche convenute;

III) condannare, per l'effetto, le convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di Euro **45.608.320,** (quarantacinquemilioniseicentoottomilatrecentoventi/00), ovvero al pagamento del



Ex Parte Creditoris

diverso importo, comunque ritenuto conforme a giustizia, che sarà accertato in corso di causa, se del caso previa consulenza tecnica di ufficio, ovvero determinato dal giudice secondo equità; in subordine, condannare le società convenute singolarmente ed in via esclusiva al pagamento di quanto dovuto per risarcimento dei danni ciascun convenuto imputabili, sulla base di quanto esposto nell' atto di citazione in Appello e in relazione alle operazioni poste in essere e nell' atto di citazione in Appello analiticamente descritte e di quanto emergerà in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche ai sensi dell'art. 1283 c.c.;

IV) in ogni caso, condannare la società convenute, in solido o in via alternativa, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. sulle competenze come per legge e rimborso delle spese generali come da tariffa professionale."

**Per INTESA SANPAOLO S.p.A. – BANCO DI NAPOLI S.p.A. – CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. – INTESA MEDIOFACTORING S.p.A.:**

"Voglia L'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, previe le declaratorie di legge e del caso, respingere l'appello proposto dalla [redacted] anche in riforma della sentenza impugnata, anche, in accoglimento dell'appello incidentale proposto:

**Nel merito, in via principale anche in via incidentale:**

Dichiararsi improponibile e/o inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente respingersi l'appello proposto dalla [redacted] e, in via subordinata, nella non ritenuta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto:

**In via preliminare:** dichiararsi nullo per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, II comma n.3 e n.4, c.p.c. l'atto di citazione introduttivo della presente causa notificato dalla [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria per le ragioni di cui in narrativa.



Ex Parte Creditoris

**Sempre in via preliminare:** disporsi la sospensione del presente procedimento per le ragioni di cui in narrativa.

**Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale:** dichiarare prescritta ogni e qualsiasi azione, domanda e/o pretesa e/o credito azionato da parte attrice nei confronti della convenuta così come proposta per il decorso di ogni termine di legge e/o il conseguente rigetto di ogni domanda proposta.

**Nel merito ed in via principale:** respingere in toto le pretese avanzate dalla attrice Amministrazione Straordinaria per intervenuta decadenza e/o prescrizione, anche in considerazione della intervenuta compensazione, il tutto così come eccepito in narrativa, e in ogni caso respingere in toto le pretese avanzate dalla attrice [redacted] in liquidazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria anche in via istruttoria, in quanto sono, per i motivi sopra esposti, inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In tutti i casi con condanna della [redacted] a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di causa.

**Nel merito ed in via subordinata:** previe le declaratorie di legge e del caso, nel non creduto caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'azione della attrice, accertarsi la misura della responsabilità delle convenute, secondo la rispettiva partecipazione nella causazione dei fatti e delle conseguenze dannose e/o alla proporzione dei finanziamenti e dei crediti erogati dalle stesse alla Formenti Seleco avuto riguardo al totale delle esposizioni debitorie contratte con il sistema bancario e condannarsi ciascuna per la parte di sua esclusiva pertinenza, e per l'effetto contenere la condanna nei confronti di [redacted] del [redacted] e [redacted] entro i limiti della responsabilità accertata in capo a ciascuna e dei danni effettivamente subiti e provati dalla attrice ed a ciascuna riferibili disponendo comunque la compensazione di qualsivoglia eventuale credito spettante alla Società attrice con le somme dovute alla convenuta per il credito di cui ai rapporti bancari intercorsi nella misura ammessa nello stato passivo della procedura straordinaria.

Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili alla convenuta. Sui documenti prodotti: si contestano i documenti prodotti in quanto generici, privi di data certa nonché di provenienza unilaterale e, quindi, non attendibili oltre che vertenti su circostanze che devono essere provate per iscritto. Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. richiesti.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori di legge, interamente rifusi, di entrambi i gradi di giudizio."

[redacted]

"Voglia L'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le declaratorie di legge e del caso, respingere l'appello proposto dalla [redacted], anche in riforma della sentenza impugnata, anche, in accoglimento dell'appello incidentale proposto:
**Nel merito, in via principale anche in via incidentale:**
Dichiararsi improponibile e/o inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente respingersi l'appello proposto dalla [redacted] e, in via subordinata, nella non ritenuta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto:
**In via preliminare:** dichiararsi nullo per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, II comma n.3 e n.4, c.p.c. l'atto di citazione introduttivo della presente causa notificato dalla [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria per le ragioni di cui in narrativa.
**In via preliminare:** si chiede l'estromissione della [redacted] dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva; in ogni caso accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della [redacted] e/o, in ogni caso, la legittimazione attiva e/o di titolarità del Commissario Straordinario e/o della [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria per i motivi di cui in narrativa.



Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e/o il difetto di titolarità passiva della convenuta medesima.

**Sempre in via preliminare:** disporsi la sospensione del presente procedimento per le ragioni di cui in narrativa.

**Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale:** dichiarare prescritta ogni e qualsiasi azione, domanda e/o pretesa e/o credito azionato da parte attrice nei confronti della convenuta così come proposta per il decorso di ogni termine di legge con il conseguente rigetto di ogni domanda proposta.

**Nel merito ed in via principale:** respingere in toto le pretese avanzate dalla attrice Amministrazione Straordinaria per intervenuta decadenza e/o prescrizione e anche in considerazione della intervenuta compensazione, il tutto così come eccepito in narrativa, e in ogni caso respingere in toto le pretese avanzate dalla attrice [redacted] in liquidazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria anche in via istruttoria, in quanto sono, per i motivi sopra esposti, inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In tutti i casi con condanna della [redacted] a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di causa.

**Nel merito ed in via subordinata:** previe le declaratorie di legge e del caso, nel non creduto caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'azione della attrice, accertarsi la misura della responsabilità delle convenute, secondo la rispettiva partecipazione nella causazione dei fatti e delle conseguenze dannose e/o alla proporzione dei finanziamenti e dei crediti erogati dalle stesse alla [redacted] avuto riguardo al totale delle esposizioni debitorie contratte con il sistema bancario e condannarsi ciascuna per la parte di sua esclusiva pertinenza, e per l'effetto contenere la condanna nei confronti di [redacted], entro i limiti della responsabilità accertata in capo a ciascuna e dei danni effettivamente subiti e provati dalla attrice ed a ciascuna riferibili disponendo comunque la compensazione di qualsivoglia eventuale credito spettante alla Società attrice con le somme dovute alla



Ex Parte Creditoris

convenuta per il credito di cui ai rapporti bancari intercorsi nella misura ammessa nello stato passivo della procedura straordinaria.

**In via istruttoria:** ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto in opponibili alla convenuta. Sui documenti prodotti: si contestano i documenti prodotti in quanto generici, privi di data certa nonché di provenienza unilaterale e, quindi, non attendibili oltre che vertenti su circostanze che devono essere provate per iscritto. Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini di cui all'art. 183. VI comma, c.p.c. richiesti.

In ogni caso: spese, diritti ed onorari, oltre agli accessori di legge, interamente rifusi, di entrambi i gradi di giudizio."

Per [redacted]

"Il [redacted] (succeduto nel rapporto già vigente capo al [redacted] per effetto dell'atto di fusione in data 29 agosto 2012 per atto a rogito Notaio dott. [redacted] rep. [redacted]) precisa le conclusioni come segue

conclusioni

Piaccia alla Corte d'appello Ecc.ma

- rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione,
- rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ed infondata, confermando la sentenza impugnata, e comunque respingere le domande proposte dalla [redacted] in liquidazione in amministrazione straordinaria nei confronti del [redacted] in quanto inammissibili, improcedibili, precluse, prescritte, infondate e comunque non sorrette da prova;
- respingere ogni altra domanda proposta nei confronti del [redacted] da qualsiasi delle parti del giudizio.
- in via di appello incidentale, in riforma della pronuncia di primo grado porre le spese di primo grado in capo alla [redacted] in liquidazione in amministrazione straordinaria.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio."

Ex Parte Creditoris

Per [redacted]

"Nel merito: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del Commissario Straordinario a proporre l'azione e comunque respingersi le domande tutte proposte nei confronti della concludente siccome meritalmente infondate anche in virtù della eccepita prescrizione.
Respingersi conseguentemente l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado.
Spese di patrocinio e rappresentanza rifuse, gravate di CNPAF e IVA."

Per [redacted]

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto da [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria, contro la sentenza [redacted] del Tribunale di Monza, depositata in data 8 febbraio 2011, e comunque respingere le domande tutte proposte dalla Procedura nei confronti della concludente e delle Banche da essa incorporate, all'occorrenza dichiarandole prescritte.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge."

[redacted]

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto da [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria, contro la sentenza 317/2011 del Tribunale di Monza, depositata in data 8 febbraio 2011, e comunque respingere le domande tutte proposte dalla Procedura nei confronti della concludente e Società da essa incorporate, [redacted] (già [redacted]
[redacted]."
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA nella misura di



Ex Parte Creditoris

legge, e con la condanna della procedura, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria."

**Per** [redacted]

"Nel merito ed in via di appello incidentale: respingersi l'appello, essendo la domanda avversa prescritta e infondata; in parziale riforma della decisione di primo grado, condannare l'appellante a pagare le spese del primo grado.

Spese rifuse anche del grado di appello"

**Per** [redacted]

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

Respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 317/2011 del Tribunale di Monza, ad eccezione del capo relativo alla compensazione delle spese legali, condannando la [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria in persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. [redacted] alla rifusione in favore del [redacted] delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

Respingere l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado.

NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

NEL MERITO IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertare la percentuale di responsabilità del [redacted] e della [redacted] in relazione al verificarsi dei fatti dannosi *ex adverso* lamentati, qualora ritenuti sussistenti, limitando ogni decisione nei confronti della concludente alla sola parte di danno che dovesse eventualmente risultare direttamente imputabile alla sua condotta, con compensazione con il credito vantato dalla concludente stessa ed ammesso al passivo per € 42.332,02 e, comunque, con ogni credito vantato; in ulteriore subordine ed in



Ex Parte Creditoris

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica



caso di ritenuta responsabilità del [redacted] condannare le altre Banche convenute, determinata *ut supra*, la percentuale di responsabilità de[redacted] condannare le altre Banche convenute, ciascuna per la propria quota di responsabilità, a rifondere al [redacted] quanto lo stesso dovesse corrispondere a parte attrice quale coobbligato in via solidale.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si oppone all'avversa istanza di C.T.U. per i motivi dedotti in atti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa."

Per [redacted]

"Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita,respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

-in via principale e nel merito, rigettare l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza gravata;

-in via subordinata e nel merito, respingere ogni domanda formulata dall'appellante nei confronti del [redacted] poiché inammissibile, prescritta, infondata e comunque con ogni miglior formula;

-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio, oltre ad accessori di legge.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge."

Per [redacted]

"ogni contraria istanza disattesa, anche in via di appello incidentale e/o integrata nel caso la motivazione per quanto di ragione come esposto in atti:

in via principale: respingere integralmente l'impugnazione dell'appellante [redacted] in liquidazione in Amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 270/1999, proposta avverso la sentenza n. 317/2011 in data 8 febbraio 2011 emessa dal Tribunale di Monza, nonché in ogni caso, tutte le domande proposte dalla appellante nei confronti della [redacted] in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

In via di appello incidentale: condannare l[redacted] in liquidazione



Ex Parte Creditoris

in Amministrazione straordinaria *ex* D. Lgs 270/1999, al pagamento in favore della [redacted] delle spese diritti ed onorari del primo grado di giudizio, come da nota depositata.

**In ogni caso:** con refusione delle spese del presente grado di giudizio.

**In via istruttoria:** respingere tutte le istanze istruttorie formulate dalla appellante in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti.

Nella denegata ipotesi di concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie, concedere anche alla parte appellante tale facoltà, onde dedurre capitoli di prova ed ogni istanza di prova."

Per [redacted]

"Si chiede che l'Ill.mo Collegio Adito:

-ogni avversa istanza, deduzione o eccezione respinta;

-premesse tutte le più opportune pronunce, condannarsi declaratorie del caso;

-a conferma della sentenza impugnata voglia così provvedere:

A) Dichiararsi il difetto di legittimazione del Commissario della [redacted] S.p.A. in amministrazione straordinaria a proporre la presente causa risarcitoria, avviandosi pertanto la causa alla fase decisoria ai sensi dell'art. 187 c.p.c. in presenza di tale questione preliminare suscettibile di definire il giudizio.

B) Dichiararsi la nullità della citazione per le ragioni esposte in atti, e conseguentemente provvedere ai sensi dell'art. 164 quinto comma c.p.c., fissando a parte attrice un termine perentorio per integrare la domanda, ferme restando le decadenze già maturate.

C) Dichiarare l'intervenuta prescrizione per ogni pretesa di danni che sarebbero stati causati alla società e/o ai creditori sociali anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di notifica della citazione introduttiva di questo giudizio, vale a dire a ritroso dal 16.03.2009.

D) Respingersi, per la totale infondatezza nel merito, le domande tutte proposte dal Commissario della [redacted] in amministrazione straordinaria nei



Ex Parte Creditoris

presente giudizio contro [redacted] quale successore a titolo universale della [redacted].

E) In subordine, dichiararsi che la non creduta condanna risarcitoria andrebbe diminuita, per compensazione, dell'importo del credito della Banca convenuta verso le [redacted] per l'ammontare complessivo di €. 380.116,83.

F) In via di appello incidentale, condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di difesa della Banca convenuta per entrambi i gradi del giudizio."

**Per** [redacted]

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

- respingere l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata, con esclusione del capo relativo alle spese di lite;
- per l'effetto: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Commissario Straordinario della [redacted] all'azione oggetto del presente giudizio;
- in ogni caso, nel merito: respingere ogni domanda, da chiunque svolta, contro la [redacted] (già [redacted]) perché inammissibile, prescritta, infondata e comunque con ogni miglior formula;
- in via subordinata, nel non creduto caso di accoglimento delle domande della Fondazione [redacted] accertare la compensazione del credito vantato da quest'ultima sino alla concorrenza con il credito vantato dalla [redacted] verso la stessa [redacted] e pari ad euro 295.319,39;
- sempre in via subordinata: nel non creduto caso di accertamento di una responsabilità solidale in capo alla [redacted] e delle altre banche convenute, accertare le quote di responsabilità attribuibili a ciascuna delle altre convenute e condannare le stesse, in ragione di



Ex Parte Creditoris

dette quote, a tenere indenne e manlevare la [redacted] di [redacted] qualunque somma essa fosse tenuta a corrispondere;

- in via di appello incidentale: riformare la sentenza n. 317/11 del Tribunale di Monza, depositata in data 8 febbraio 2011, relativamente al capo che ha compensato le spese di lite per il giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare [redacted] in liquidazione in a.s., in persona del commissario straordinario, a rifondere le spese sostenute dalla [redacted] nel giudizio davanti al Tribunale, comprensive di diritti, onorari, rimborso forfettario delle spese, I.V.A. e C.P.F.
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre ad accessori di legge e al rimborso forfettario delle spese generali, relative al presente grado.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di merito e istruttorie *ex adverso* formulate."

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio [redacted] esponendo: che in data 29.12.2004 il Tribunale di Monza aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società [redacted] in liquidazione e che in data 5.02.1005 è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria



Ex Parte Creditoris

della società; che a partire dalla fine degli anni novanta la società, in passato uno dei maggiori produttori italiani di televisori a colori, era entrata in una progressiva e sempre più grave crisi economica e finanziaria; che, nonostante tale situazione, le Banche convenute avevano continuato a finanziare la società permettendo il continuo depauperamento del patrimonio sociale e l'aumento del passivo della società. Ciò premesso, l'attrice richiamava in particolare i rapporti intrattenuti da Fo[redacted]menti Seleco con ciascuno degli Istituti di credito convenuti e, ritenuta la responsabilità delle convenute medesime per abusiva concessione del credito, domandava che fosse accertata dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle Banche medesime e le stesse fossero condannate, in solido tra loro, a risarcire a favore dell'attrice il danno conseguente, quantificato in € [redacted]0,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si costituivano tutte le convenute con separate difese contestando le pretese avversarie e svolgendo varie eccezioni, sia preliminari che nel merito e tutte domandando il rigetto delle avversarie domande.

Con sentenza n. 317/2011 il Giudice monocratico contro il Tribunale di Monza ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Contro tale sentenza [redacted] proposto appello [redacted] liquidazione in Amministrazione [redacted] ordinaria domandando che, in accoglimento dell'appello, siano accolte le domande tutte già formulate in primo grado.

Si sono costituite le appellate domandando il rigetto dell'appello. Le appellate Intesa [redacted]

[redacted] hanno proposto, a loro volta, appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese di lite operata dal primo Giudice.

Instauratosi il contraddittorio, all'udienza 2 ottobre 2014 le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe ed, assegnati i termini per il deposito delle difese conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico presso il Tribunale di Monza ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle società convenute con riguardo alla domanda di risarcimento del danno causato dalla condotta di costoro sia alla massa dei creditori sia al patrimonio della società argomentando:

- Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo; l'azione risarcitoria svolta dall'attrice non appartiene al novero delle azioni di massa ma costituisce uno strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore poiché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori è diversa, con riguardo alla configurabilità del pregiudizio, a seconda che essi siano antecedenti o successivi all'attività stessa;
- Quanto all'eventuale pregiudizio causato al patrimonio della società, la società finanziata aveva partecipato ai contratti che avevano dato luogo all'abusiva concessione del credito, non traendo un credito rivendicabile dal curatore ma dando luogo all'illecito; *"in altri termini, l'abuso del credito si è perfezionato mediante la conclusione dei contratti cui la società finanziata ha partecipato, con i suoi organi, a tanto legittimati dai suoi statuti; con la conseguenza che,*



Ex Parte Creditoris

*al più, potrebbe ipotizzarsi una responsabilità di costoro per mala gestio, ma questa esclude comunque l'azione risarcitoria in oggetto per la ragione che alcun diritto di credito verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente è potuto nascere da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi rappresentanti*".

L'appellante, con un primo motivo d'appello, critica tale sentenza per aver erroneamente escluso che l'azione risarcitoria da abusiva concessione del credito abbia natura di azione di massa.

Sostiene, infatti, l'appellante che un'attenta analisi dei dati normativi e dell'assetto degli interessi mostrerebbe che i pregiudizi determinati dalla concessione abusiva del credito sono uguali per tutti i creditori poiché la [illegible]ne nell'attività resa possibile dall'abusiva concessione del credito comporta un ritardo nell'accertamento del dissesto e l'accumulo di altre perdite di esercizio, che determinano la riduzione delle sostanze destinate alla soddisfazione dei creditori. Il conseguente pregiudizio colpirebbe in modo analogo tutti i creditori chirografari ammessi al passivo delle procedura e che si trovano a concorrere proporzionalmente sul ricavato della liquidazione di un patrimonio [illegible]guo di quello che sarebbe stato in assenza di finanziamenti erogati abusivamente.

Il motivo di appello è privo di fondamento. Il Giudice di primo grado ha negato la natura di azione di massa all'azione di risarcimento danno da abusiva concessione di credito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 7029/2006), considerando che l'azione risarcitoria in questione "*costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima*"



Ex Parte Creditoris

Con riguardo specifico alla critica dell'appellante le Sezioni Unite citate, le cui argomentazioni si condividono integralmente, hanno escluso che il curatore sia titolare di un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato, mentre il sistema prevede che la funzione del curatore sia diretta conservare il patrimonio del debitore attraverso l'esercizio delle così dette azioni di massa dirette ad ottenere la ricostituzione del patrimonio predetto, come avviene per le azione revocatorie surrogatorie. Ma, avvertono le Sezioni Unite, tale principio non è assoluto "*ma armonizzato con quello secondo il quale siffatta legittimazione ad agire, sostitutiva dei singoli creditori, non sussiste in presenza di azioni esercitabili individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto del creditore nei confronti di soggetti diversi dal fallito, come avviene mediante le azioni di cui agli artt. 2395 e 2449 c.c.*".

Ciò premesso la Suprema Corte ha escluso, anche sulla scorta della dominante opinione scientifica, che l'azione di danno da abusiva concessione del credito possa essere ritenuta di massa poiché: l'azione di massa è caratterizzata da carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo e perviene nell'immediato all'effetto di ampliare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno. La Corte prosegue:

> "Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che richiede l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo a uno o più creditori. Né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa possa essere la specifica pretesa, necessita sempre dell'esame di specifici apporti del loro svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurare l'eventuale beneficio la vera appartenenza ad un ceto".

La Suprema Corte ha, quindi, osservato che l'azione risarcitoria in esame, nella sua ontologia costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, analogamente alle azioni che traggono origine atti degli amministratori della società tali che danneggiano il terzo, ai sensi dell'articolo 2395 c.c.. Il danno che deriva da tale attività andrà, comunque, caso per caso valutato nella sua esistenza e nella sua entità, essendo certamente ipotizzabile che creditori, che pur hanno diritto di



Ex Parte Creditoris

partecipare al riparto, non abbiano titolo per il risarcimento di cui si tratta per non aver ricevuto danno dalla continuazione dell'attività di impresa. Tale danno, inoltre, si differenzia per ogni creditore a seconda che i crediti siano anteriori o successivi all'attività di abusivo finanziamento atteso che il creditore antecedente potrà dolersi per la partecipazione al riparto dei creditori successivi, mentre questi ultimi potranno dolersi esclusivamente dell'eventuale capienza e solo per questa parte.

Deve escludersi, dunque, che l'azione proposta dall'appellante possa qualificarsi azione di massa e come tale sia riferibile dall'organo rappresentativo della procedura di amministrazione straordinaria.

Con un secondo motivo di appello l'Amministrazione Straordinaria lamenta che il Giudice di Monza abbia errato nella considerazione del ruolo degli amministratori della società [redacted] nei comportamenti illeciti delle Banche convenute. In particolare l'appellante rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice impugnato, essa sin dall'atto introduttivo del giudizio aveva sostenuto che *"La legittimazione del Commissario straordinario della società Formenti Seleco S.p.A. a richiedere i danni determinati al patrimonio della società dalla abusiva concessione del credito è ancor più chiara se si considera che le ripetute concessioni di credito da parte delle banche convenute sono state poste in essere in concorso tra gli amministratori della società [redacted] e le banche convenute. Ed invero, le banche che, a fronte dell'evidente dissesto della società, hanno indotto gli amministratori all'inadempimento dei propri doveri hanno realizzato un'attività illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c."*. L'appellante precisa di aver chiarito, sin dall'atto introduttivo di primo grado, che l'illecito degli amministratori della società [redacted] cui hanno concorso le banche convenute consisteva nell'aver proseguito l'attività *"in contrasto con il principio dell'illiceità della protrazione nel tempo di un'impresa in stato di decozione desumibile dalle norme penali che sanzionano il compimento di operazioni di grave imprudenza volte a ritardare l'apertura della procedura concorsuale (altri 217 legge. fall.), o che punisce*



Ex Parte Creditoris

*l'imprenditore che ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto*".

Afferma l'appellante che la Suprema Corte, nella sentenza numero 13413/201[redacted], ha ritenuto la legittimazione ad agire del curatore fallimentare nei confronti della banca, quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dallo abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della società stessa, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione anche contro l'amministratore infedele; situazione analoga a quella di specie.

Effettivamente la pronuncia citata della Suprema Corte, dopo aver richiamato i principi interpretativi di cui alla citata sentenza numero 70[redacted]9/200[redacted] Sezioni Unite, ha preso in esame un'ipotesi peculiare, cioè quella in cui gli atti e gli elementi dell'illecito siano desumibili dalla sentenza penale di condanna dell'amministratore e del direttore della filiale della Banca per concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo del credito, ritenendo che il curatore possa far valere, ai sensi dell'art. 146 L.F., in relazione all'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale responsabile solidale del danno cagionato dalla società fallita dall'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della stessa società e senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione anche nei confronti dell'amministratore infedele.

Inutilmente però l'appellante cerca di assimilare l'ipotesi esaminata in tale sentenza con quell'oggetto di causa posto che in questa sede non sussiste alcun accertamento positivo della responsabilità penale di amministratori di [redacted] in concorso con direttori delle banche appellate. Peraltro chiaramente la prospettazione dell'appellante sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non è quella di un'azione svolta ai sensi dell'articolo 146 L.F. in relazione all'articolo 2393 c.c., bensì di un'azione di responsabilità contrattuale e extra contrattuale delle banche convenute per fatti ed operazioni indicate nel medesimo atto introduttivo. E deve sottolinearsi che anche esaminando nel dettaglio i rapporti intrattenuti tra [redacted] le Banche, così come descritte negli atti di causa, l'appellante ha sempre fatto solo esclusivo riferimento all'avviamento del credito o ad operazioni



Ex Parte Creditoris

finanziarie che hanno aumentato l'esposizione debitoria della società senza fare alcun cenno a richieste o comportamenti degli amministratori rilevanti sotto il profilo penale e concorrenti con l'azione del dirigente bancario - eventualmente responsabile degli illeciti - neppure identificato.

Con un terzo motivo d'appello l'Amministrazione Straordinaria impugna la sentenza del primo Giudice per aver escluso che il Commissario Straordinario sia legittimato a richiedere i danni arrecati al patrimonio della società sulla base delle seguenti argomentazione:

> *"Come rilevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2006, la società finanziata ha partecipato ai contratti che hanno dato luogo all'abusiva concessione del credito.*
> *Essa, dunque, da quei contratti, non ha tratto un credito nei confronti delle banche, oggi rivendicabile dal curatore.*
> *Piuttosto, ha dato luogo all'illecito di cui si discute.*
> *In altri termini, l'abuso del credito si è perfezionato mediante la conclusione dei contratti cui la società finanziata ha partecipato, con i suoi organi, a tanto legittimati dai suoi statuti; con la conseguenza che, al più, potrebbe ipotizzarsi una responsabilità di costoro per mala gestio, ma questa esclude comunque l'azione risarcitoria in oggetto per la ragione che alcun diritto di credito verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente è potuto nascere da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi rappresentanti.*
> *Ragionare diversamente vorrebbe dire ammettere che la banca, dopo aver subito l'azione risarcitoria, è dunque aver conferito alla massa l'equivalente del pregiudizio arrecato, possa, poi, non essendo venuta meno la sua qualità di creditore del fallito, partecipare al riparto della massa così costruita e riprendere quanto versato".*

Sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado sia caduto in un grave equivoco escludendo la legittimazione del Commissario Straordinario sulla base della circostanza che il credito sia stato concesso in forza di contratti stipulati dagli amministratori della società debitrice e posto che il ricorso al credito, in assenza dei relativi presupposti, costituisce violazione del dovere di diligenza degli amministratori ma non esclude la responsabilità delle banche che hanno cooperato con gli amministratori nella realizzazione del comportamento illecito. Osserva l'appellante che la richiesta dell'amministratore volta ad ottenere la concessione del



Ex Parte Creditoris

credito ha mero ruolo di invito alla banca ad esaminare la situazione ed a concedere il credito, ma l'erogazione del finanziamento avviene in virtù di autonoma attività della banca secondo un procedimento tipizzato e costituisce il risultato di una valutazione di carattere economico e giuridico vincolata a precisi parametri, con la conseguenza che la richiesta dell'imprenditore non può costituire evento idoneo ad influenzare sul piano eziologico la produzione del danno e la legittimazione diretta degli organi delle procedura si fonda sul normale subentro degli stessi nei diritti e nei poteri del debitore. Continua l'appellante che non può sostenersi che la concessione del credito, in assenza dei relativi presupposti, non arrechi un danno all'imprenditore ma piuttosto un vantaggio poiché il finanziamento di un'azienda in crisi irreversibile comporta un aumento dell'esposizione debitoria dell'imprenditore a causa dell'onere di restituzione.

Anche questo motivo d'appello è infondato. A proposito occorre premettere che l'appellante, in concreto, rivendica il diritto dell'Amministrazione Straordinaria di esercitare, ex art. 43 L.F., un diritto risarcitorio spettante all'imprenditore sulla base del danno conseguente all'abuso di credito. Peraltro è indubitabile che l'imprenditore abbia partecipato (sia pure nel ruolo di richiedente) ai contratti di finanziamento che hanno dato luogo all'asserito abuso di credito, né la sua richiesta di finanziamento può essere ritenuto atto estraneo alla concessione di credito per il fatto che la valutazione sull'opportunità di accoglierla o meno sia stata rimessa alle Banche.

Ciò premesso si osserva che l'ipotesi in esame è stata considerata nella Sentenza n. 7029/2006 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - richiamata dalla sentenza n. 1341[illegible] della I Sez. della medesima Corte – che ha concluso esattamente come indicato dal primo Giudice. Infatti la Suprema Corte, rilevata la partecipazione dell'imprenditore al contratto che diede luogo all'abusiva concessione di credito, ha escluso che lo stesso possa aver tratto nei confronti della banca, un credito rivendicabile dal curatore ma ha ritenuto che, piuttosto, abbia dato luogo all'illecito di abuso di credito e che sia inapplicabile l'ipotesi di cui all'art. 1227 c.c. (avendo entrambe le parti del rapporto dato vita consapevolmente al medesimo illecito mentre



Ex Parte Creditoris

l'ipotesi codicistica riguarda la fattispecie nella quale due distinte condotte, diversamente efficienti a produrre l'evento di danno, ma l'una avente titolo nella colpa, concorrono a produrre l'evento pregiudizievole). Ha affermato la Suprema Corte:

> "Nella vicenda in esame si ha che l'abuso del credito affermato si è perfezionato mediante la conclusione di un contratto al quale la s.r.l. partecipò con i suoi organi, a tanto legittimati dai suoi statuti. Potrebbe al più ipotizzarsi una responsabilità di costoro per mala gestio, ma questa esclude comunque l'azione risarcitoria di cui si tratta per la ragione che alcun diritto di credito verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente potette nascere, da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi rappresentanti.
> Ragionare diversamente, pare il caso di osservare, vorrebbe dire ammettere che la banca dopo di avere subito l'azione risarcitoria, e dunque avere conferito alla massa l'equivalente del pregiudizio arrecato, possa poi, non essendo venuta meno la sua qualità di creditore del fallito, partecipare al riparto della massa così costituita e riprendere quanto versato."

Le argomentazioni del primo Giudice, dunque, del tutto in linea con l'interpretazione della Suprema Corte, si condividono pienamente.

Con un ulteriore motivo di appello la [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria lamenta che il Giudice di primo grado non abbia considerato che dall'analisi del quadro normativo successivo alle riforme della legge fallimentare e delle società di capitali e cooperative emergano significativi mutamenti normativi da cui può trarsi che il Curatore (e, quindi, anche il Commissario Straordinario) sono divenuti titolari di un potere indistinto e generalizzato di rappresentanza dei creditori anche nell'ipotesi in cui i creditori siano legittimati ad esperire azioni risarcitorie nei confronti di terzi. In particolare l'appellante richiama le previsioni dell'art. 146, comma 2, lett. a) e b), L.F., il contenuto precettivo di cui all'art. 2497 comma 5, oltre che l'attribuzione agli organi della procedura della possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi ai reati fallimentari.



Ex Parte Creditoris

Anche su questo punto l'appello è infondato. Le riforme normative in materia fallimentare, lungi dal conferire agli organi della procedura un potere indistinto ed generalizzato di rappresentanza dei creditori, proprio conferendo agli organi della procedura in modo specifico il potere, in alcuni casi, di esercitare azioni spettanti ai creditori, hanno riaffermato il principio generale di differenziazione di azioni spettanti ai creditori ed azioni spettanti agli Organi della procedura, specificando i casi in cui questi ultimi siano legittimati all'esercizio di azioni spettanti non alla massa ma ai singoli creditori. Peraltro, sul punto, con la citata sentenza n. 7029/2006, le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver esclusa la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di abuso di credito, in relazione alle riforme in materia fallimentare ha così argomentato:

> "Pare infine utile precisare che la interpretazione che si è appena sostenuta è coerente con la linea di tendenza che emerge dalle recenti riforme in materia fallimentare (D.L. n. 35 del 2005, L. n. 80 del 2005 e D.Lgs. n. 12 del 2005). Mentre infatti le finalità recuperatorie dell'azione revocatoria risultano ribadite viene ulteriormente rafforzata l'opinione ormai risalente che sostiene lo sganciamento dell'istituto dalle forme di tutela nei confronti dell'illecito, e dunque viene ulteriormente sottolineata la differenza con la azione ordinaria. Cosicché pare di dovere concludere che ogni pretesa che pur riguardando il patrimonio del fallito, allega a fondamento un illecito da questo subito, sfugge alla logica della universalità e della concorsualità tipiche delle azioni esecutive di massa.
> Con ciò, va pure ribadito, confermandosi quella autorevole lettura dell'art. 240 L.Fall., che considera, infatti, di un illecito, eccezionale la doppia legittimazione ad agire del curatore e del creditore"

L'appello è pertanto, infondato e non rilevano le ulteriori considerazioni dell'appellante che sono assorbite dalla ritenuta carenza di legittimazione.

Le appellate [redacted]



Ex Parte Creditoris

Sentenza n. 1229/2015 pubbl. il 20/03/2015
RG n. [redacted]/2011
Repert. n. [redacted]/2015 del 20/03/2015

[redacted] hanno proposto appello incidentale verso la sentenza impugnata lamentando che il primo Giudice, nonostante il rigetto della domanda avversaria, abbia compensato le spese di primo grado.

L'appello è fondato. Il primo Giudice ha proceduto alla compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità delle questioni affrontate ma tale motivazione non è idonea a superare il dettato degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione al principio di soccombenza. In particolare, stante la soccombenza dell'attrice in primo grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico dell'attrice stessa soccombente. Solo qualora avesse ritenuto la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" avrebbe potuto procedere alla compensazione delle spese, motivando, però, "esplicitamente" tale decisione. La particolare complessità della causa non si ritiene, però, una grave ed eccezionale ragione autorizzante detta compensazione. L'appello incidentale deve, perciò, essere accolto ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite di primo grado sostenute dalle appellate incidentali devono porsi a carico dell'appellante e si liquidano in dispositivo, tenendo conto delle difese concretamente sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.

Le spese di questo grado di giudizio sostenute dalle parti appellato vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo sulla base dei presupposti sopra indicati.

**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3317/2011 del Giudice monocratico presso il Tribunale di Monza:

1. Rigetta l'appello principale proposto da [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria;
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da [redacted]



Ex Parte Creditoris

[redacted] anna [redacted] A. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria a rifondere alle appellanti Incidentali le spese di primo grado di giudizio, che liquida: a favore di [redacted] complessivamente in €. 46.[redacted]00, di cui €. 40.000,00 per compensi ed €. 6.000,00 per spese generali; a favore di [redacted], complessivamente in €. 40.250,00 di cui €. 35.000,00 per compensi ed €. 5.250,00 per spese generali; per [redacted] complessivamente in €. 40.250,00, di cui €. 35.000,00 per compensi ed €. 5.250,00 per spese generali; per [redacted] complessivamente in €. 40.250,00 di cui €. 35.000,00 per compensi ed €. 5.250,00 per spese generali; per [redacted] complessivamente in €. 40.250,00, di cui €. 35.000,00 per compensi ed €. 5.250,00 per spese generali; per [redacted] complessivamente in €. 40.250,00, di cui €. 35.000,00 per compensi ed €. 5.250,00 per spese generali; oltre oneri di legge;

3. Condanna [redacted] in liquidazione in Amministrazione Straordinaria al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida: a favore di [redacted] complessivamente in €. 36.000,00, di cui €. 30.000,00 per compensi ed €. 6.000,00 per spese generali; a favore di [redacted], complessivamente in €. 36.000,00, di cui €. 30.000,00 per compensi ed €. 6.000,00 per spese generali; a favore delle altre



Ex Parte Creditoris

appellate, per ciascuna di esse in €. 29.900,00, di cui €. 26.000,00 per compensi ed €. 3.900,00 per spese generali; oltre gli oneri di legge.

Così deciso in Milano, 7/01/2015

Il Consigliere estensore
Dott. Marisa G. Naglo

Il Presidente
Dott. Paolo Fabrizi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina ANZALONE

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria
Oggi, 2[illegible] 20[illegible]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina ANZALONE

Ex Parte Creditoris